

Numero della proposta

190

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 20 Maggio 1868
dal Ministro *Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge sull'esercizio della professione
di Avvocato e di Procuratore adottato dal
Senato nella tornata del 19 febbraio 1868.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore è un pubblico ufficio ed è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi ha i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra ed adempie agli obblighi che incombono per entrambe.

Cumulando le due professioni, non si può esigere che l'onorario di Avvocato o di Procuratore secondo la natura dell'atto.

Art. 3.

Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di Avvocato o di Procuratore è necessaria la iscrizione nell'Albo formato secondo le disposizioni della presente legge.

Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'Albo dell'una e dell'altra.

CAPO II:

DEGLI AVVOCATI.

SEZIONE I.

*Dell'iscrizione nell'Albo e delle incompatibilità
coll'esercizio della professione di Avvocato.*

Art. 4.

Presso ogni Corte d'Appello ed ogni Tribunale civile e correzionale havvi un Collegio di Avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'Albo contemplato nell'articolo seguente.

Dove però il numero degli Avvocati esercenti non arriva a sei, essi sono iscritti nell'Albo esistente presso il Collegio più vicino e ne fanno parte.

Non vi è che un solo Collegio ed un solo Albo per gli Avvocati esercenti presso la Corte d'Appello e il Tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima città.

Art. 5.

Ogni Collegio ha un Albo in cui viene scritto il nome e cognome degli Avvocati Patrocinanti.

La data dell'Albo stabilisce l'anzianità tra gli Avvocati appartenenti allo stesso Collegio.

Art. 6.

Al principio di ogni anno, i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'Albo e alla rinnovazione del medesimo con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

L'Albo così rinnovato è sottoposto per l'omologazione alla Corte d'Appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.

Art. 7.

L'Albo stampato a spese del Collegio, resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei Tribunali.

Art. 8.

Per essere iscritto nell'Albo degli Avvocati esercenti è necessario:

1. Presentare i certificati di moralità;
2. Essere insignito della laurea in giurisprudenza;
3. Avere per due anni almeno atteso alla pratica forense nello studio di un Avvocato, e negli stessi due

anni assistito alle udienze sia civili che penali delle Corti e Tribunali come sarà stabilito dal regolamento.

Sono dispensati da questa pratica i Cancellieri e i Vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali, e i Cancellieri delle Preture, dopo due anni d'esercizio della loro carica.

4. Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo Presidente della Corte d'Appello e composta di un Consigliere d'Appello da esso delegato, che ne ha la Presidenza, di un sostituto del Procuratore generale da questo pure delegato, del Presidente del Tribunale dove ha sede la Corte d'Appello o di un Giudice da esso designato, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di un Membro dello stesso Consiglio eletto da questo.

Nel caso d'impedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge due Consiglieri invece di un solo.

L'esame è verbale ed in iscritto.

L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.

L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una arringa sopra temi dati dal Presidente della Commissione.

Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 9.

Hanno diritto di farsi iscrivere nell'Albo degli Avvocati esercenti.

1. I magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dall'esercizio delle loro cariche, purchè ciò non avvenga nei casi preveduti nell'art. 204 della legge sull'Ordinamento giudiziario, o per avere con fatti gravi compromessa la propria reputazione o quella del Corpo cui appartenevano;

Non sono però compresi in questa disposizione i Conciliatori nè i Vice-Pretori;

2. I professori di diritto nelle Università del Regno;

3. I Procuratori laureati in giurisprudenza purchè non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'Albo e che abbiano superato l'esame teorico-pratico prescritto dall'art. 8.

Art. 10.

Le domande per l'iscrizione nell'Albo sono dirette al Presidente del Consiglio dell'Ordine del Collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla legge.

Il Consiglio verifica se concorrono tutti questi requisiti, e riconoscendoli sussistenti, ordina l'iscrizione.

In caso contrario dichiara non ammissibile la domanda.

La deliberazione del Consiglio è motivata, ed, a diligenza del Segretario, nel termine di cinque giorni, comunicata all'aspirante ed al Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Avvocati che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o per impiego o professione incompatibili, intendono di essere di nuovo iscritti nell'Albo.

Art. 11.

Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'Appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.

Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.

La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi e nelle forme permessi dalla legge, e quanto al Pubblico Ministero nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo.

Art. 12.

Ordinata definitivamente l'iscrizione, l'aspirante presterà giuramento alla pubblica udienza della Corte di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero.

Art. 13.

Non si può far parte che di un solo Collegio, salvo il caso previsto dall'art. 2.

L'Avvocato iscritto in un Albo può però farsi iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione già esistente, la quale devè essere cancellata.

Art. 14.

La professione di Avvocato è incompatibile con qualunque altra professione, salva la disposizione dell'articolo 2, e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di Professore di

Diritto nelle Università, nei Licei ed in altri Istituti pubblici del Regno, e di Segretario Comunale nei Comuni la di cui popolazione non oltrepassi le dieci mila anime.

SEZIONE II.

Dei diritti e dei doveri degli Avvocati.

Art. 15.

Gli Avvocati iscritti in un Albo hanno facoltà di esercitare la professione davanti tutte le Corti e i Tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri giusta le norme stabilite dai Regolamenti.

Art. 16.

Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di Cassazione gli Avvocati che hanno esercitato il patrocinio per dieci anni davanti le Corti d'Appello o Tribunali civili e correzionali. L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del Pubblico Ministero equivale, a questo effetto, all'esercizio del patrocinio.

L'ammissione degli Avvocati è pronunziata con decreto della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

Gli Avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di Cassazione sono iscritti in apposito Albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte.

SEZIONE III.

Dei Consigli dell'Ordine.

Art. 17.

In ciascun Collegio di Avvocati, il cui numero sia almeno di quindici, vi è un Consiglio dell'Ordine.

Art. 18.

Nei Collegi composti di minor numero le attribuzioni del Consiglio si esercitano dall'Assemblea generale del Collegio.

Art. 19.

Il Consiglio dell'Ordine sarà composto di cinque Membri nei Collegi, nei quali il numero degli Avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degli iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.

(N. 3-c) 6

Art. 20.

Al cominciare di ogni anno i componenti del Consiglio saranno eletti dall'intero Collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di voti segreti.

Art. 21.

Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In mancanza del Presidente, l'Avvocato anziano per età fra i componenti il Consiglio ne fa le veci.

Art. 22.

Tutti gli Avvocati iscritti nell'Albo da più di cinque anni, o che abbiano occupato un ufficio nella magistratura per cinque anni, ed abbiano l'età d'anni trenta, possono essere membri del Consiglio dell'Ordine.

Art. 23.

I membri del Consiglio restano in ufficio due anni.

Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte nei Consigli composti di quindici membri, sette Consiglieri estratti a sorte, cinque nei Consigli composti di dieci, tre in quelli composti di sette, due in quelli composti di cinque.

Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianità.

I membri del Consiglio che escono di ufficio possono essere rieletti.

Art. 24.

Le elezioni di cui negli articoli precedenti sono dal Presidente del Collegio annunziate per lettera al primo Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale non che al Presidente del Tribunale ed al Procuratore del Re.

Art. 25.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 26.

Oltre alle attribuzioni specialmente designate nei precedenti articoli, i Consigli dell'Ordine:

1. Vegliano alla conservazione del decoro e della indipendenza del Collegio;
2. Invigilano più specialmente sul modo onde i giovani esercenti adempiono ai loro doveri;

3. Reprimono in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui gli Avvocati si rendessero colpevoli nello esercizio della loro professione;

4. S'interpongono, richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere tra gli Avvocati e i clienti ed anche tra Avvocati e Avvocati, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari; in caso di non riuscito accordo, danno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie.

5. Ricevono dal Tesoriere nel principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e formano quello presuntivo delle spese che possono occorrere nell'anno seguente, e ne fanno la ripartizione fra gli Avvocati, salvo l'approvazione del Consiglio.

La tassa annua imposta per questo titolo non può eccedere le lire 20 per ciascun Avvocato.

Art. 27.

I discorsi o scritti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio.

Art. 28.

Le pene disciplinari che il Consiglio può pronunciare contro gli Avvocati iscritti nell'Albo sono:

1. L'avvertimento;
2. La censura;
3. La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4. La cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nel rimostrare all'Avvocato il mancamento commesso, e nello esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera dal Presidente per incarico del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono pronunziate con decisione del Consiglio da intimarsi all'Avvocato per mezzo di usciere.

Art. 29.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza avere udito l'Avvocato nelle sue difese.

Art. 30.

La cancellazione dall'Albo è sempre pronunziata dal Consiglio dell'Ordine d'ufficio ed all'uopo sull'eccitamento del Pubblico Ministero, quando l'Avvocato sia

(N. 3-c) 8

stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.

Nel caso di condanna alla pena del carcere o ad altra minore il Consiglio dell'Ordine, secondo le circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione.

È pure sempre pronunciata la sospensione dell'Avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorità competenti: questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia rivotato, o che sia eseguita la cancellazione dall'Albo.

Art. 31.

Quando un Avvocato eserciti cumulativamente le professioni di Avvocato e di Procuratore, la cancellazione dall'Albo dei Procuratori dà luogo alla cancellazione eziandio dall'Albo degli Avvocati.

In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

Art. 32.

L'Avvocato contro del quale sia stata pronunciata la cancellazione dall'Albo, può esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine, alle condizioni seguenti:

1. Che nel caso previsto dalla prima parte dell'articolo 30 abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali;
2. Che negli altri casi siano decorsi tre anni dalla cancellazione dall'Albo e dalla espiazione della pena;
3. Che la domanda sia corredata da documenti e prove giustificative.

Art. 33.

Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi con ricorso alla Corte d'Appello dall'incolpato nel solo caso che portino sospensione dall'esercizio della professione, cancellazione dall'Albo o rigetto della domanda di nuova iscrizione.

Quando si tratti della sospensione, della cancellazione dall'Albo prescritta dalla legge e della nuova iscrizione a termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio favorevoli all'incolpato possono eziandio essere impuguate dal Pubblico Ministero nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene è fatta dentro cinque giorni dal Segretario del Consiglio.

La Corte provvede in Camera di Consiglio: contro

la decisione della medesima è aperto il ricorso in Cassazione.

Art. 34.

Se l' incolpato è membro di un Consiglio dell'Ordine presso un Tribunale, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte di Appello dalla quale il Tribunale dipende.

Qualora il Consiglio di cui l' incolpato fa parte si trovi nella sede di una Corte d'Appello, egli sarà sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte d'Appello più vicina.

Queste disposizioni si applicano al caso previsto nell'art. 18.

SEZIONE IV.

Delle adunanze generali.

Art. 35.

Le adunanze generali del Collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e in difetto dall'Avvocato più anziano del Collegio fra i presenti all'adunanza.

L'adunanza ordinaria ha luogo nei primi quindici giorni di ogni anno all'oggetto:

1. Di procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Ordine in conformità dell'articolo 23.
2. Di discutere il conto presuntivo delle spese presentate dal Consiglio medesimo.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputano conveniente per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il Collegio.

In questo caso le adunanze straordinarie hanno pure luogo sulla istanza sottoscritta da un terzo almeno dei Componenti il Collegio.

Art. 36.

Le adunanze generali non sono valide se non v'interviene almeno la metà dei componenti il Collegio.

Occorrendo una seconda convocazione, l'adunanza è valida anche coll'intervento del terzo, purchè il Collegio sia composto almeno di quindici membri: se il numero è minore; è sempre necessaria la metà.

CAPO III.

DEI PROCURATORI.

SEZIONE I.

Dell'ammissione ai Collegi dei Procuratori e delle incompatibilità coll'esercizio di questa professione.

Art. 37.

I Collegi dei Procuratori presso le Corti d'Appello ed i Tribunali civili e correzionali si compongono di tutti gl'inscritti nell'Albo formato come è stabilito in appresso.

Art. 38.

I Procuratori non possono esercitare il loro ufficio che presso una sola Corte d'Appello o Tribunale civile e correzionale, ma quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'Appello lo possono anche presso il Tribunale che ha sede nella città in cui risiede la Corte.

Art. 39.

Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'Albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie. L'Albo così rinnovato è sottoposto per l'omologazione alla Corte d'Appello, quando si tratti di Collegi esistenti dove questa ha la sua sede, ed al Tribunale quanto agli altri Collegi. La Corte ed il Tribunale provvedono in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.

Art. 40.

Per essere iscritto nell'Albo dei Procuratori presso una Corte o Tribunale è necessario:

1. Essere cittadino dello Stato;
2. Presentare certificati di moralità;
3. Avere raggiunta l'età maggiore;
4. Provare di avere compiuto i corsi e sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;
5. Avere atteso per due anni alla pratica forense presso un Procuratore esercente. La pratica potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studi.

È applicabile a questa pratica il disposto del capoverso del numero 3, dell'art. 8.

L'aspirante deve inoltre sostenere un esame teorico pratico davanti ad una Commissione composta come è stabilito nel succitato art. 8, salvo che invece del Presidente ed un altro membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ne fanno parte il Presidente ed un altro membro del Consiglio di Disciplina dei Procuratori.

L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale si aggira principalmente sulla competenza dei vari Tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per l'istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di 3 temi dati dal Presidente della Commissione sui principali atti prescritti per l'istituzione e per l'istruttoria dei giudizi.

Si osservano inoltre le norme generali stabilite per gli esami universitari.

Art. 41.

L'iscritto da più di due anni nell'Albo di un Collegio di Avvocati ha diritto di farsi iscrivere in quello di un Collegio di Procuratori, senza la necessità di fare la pratica nè di sostenere l'esame prescritto dall'articolo precedente.

Art. 42.

Si applicano ai Procuratori le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Ma quando si tratta di un Collegio di Procuratori esercenti presso un Tribunale dove non ha sede la Corte d'Appello, il richiamo di cui nell'art. 11 è fatto al Tribunale, il quale provvede come è prescritto per la Corte d'Appello.

La decisione del Tribunale è inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione a norma del detto articolo 11.

Art. 43.

Il Procuratore che vuole trasferire altrove la sua residenza e farsi iscrivere in altro Albo, deve farne la domanda al Presidente del Collegio dove vuole essere iscritto, e giustificare con certificato del Consiglio di disciplina di avere rinunciato al Collegio cui apparteneva e di non esservi motivo che si opponga al chiesto trasferimento.

Art. 44.

Sono applicabili ai Procuratori le disposizioni degli articoli 4, 5, 7, 12, 13 e 14.

È pure applicabile l'art. 6; ma quando si tratta di Collegi esistenti dove non ha sede la Corte d'Appello, l'omologazione spetta al Tribunale.

SEZIONE II.

Dei diritti e dei doveri dei Procuratori.

Art. 45.

Il Procuratore può nominarsi sotto la propria responsabilità uno o due sostituti purchè li scelga tra i Procuratori iscritti nell'Albo.

A tale effetto basta che egli ne faccia dichiarazione con atto ricevuto dal Cancelliere della Corte o del Tribunale.

La Corte ed il Tribunale possono per circostanze speciali permettere anche la nomina di un terzo sostituito.

Art. 46.

Il Procuratore sostituito rappresenta per tutte le conseguenze di diritto il Procuratore che lo ha nominato.

Art. 47.

I Procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro Procuratore esercente alle udienze pubbliche ed a quelle dei Presidenti e Giudici delegati.

L'incarico è dato ogni volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Art. 48.

I Procuratori non possono senza giusta causa ricusare il proprio ministero.

Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri giusta le norme stabilite dai regolamenti.

Art. 49.

I Procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso

delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito mediante annotazione di esso negli atti medesimi e con dichiarazione a parte consegnata al Procuratore, salvo sempre il disposto dagli art. 373 e 379 del Codice di Procedura civile.

Conte

SEZIONE III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 50.

Ciaseun Collegio di Procuratori ha un Consiglio di disciplina. Sono comuni ai Consigli di disciplina dei Procuratori le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 51.

I Consigli di disciplina:

1. Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' Procuratori, affinchè il loro Ministero venga esercitato con probità e delicatezza.

2. Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense, e, richiesti, rilasciano i certificati di moralità e capacità;

3. Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei Tribunali;

4. S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra Procuratori e clienti, e tra Procuratori e Procuratori per pagamento di tasse, restituzioni di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni: ove l'accordo non riesca, danno, se pure richiesti, il loro parere sovra tali differenze;

5. Determinano la tassa con cui ciascun membro del Collegio deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salva l'approvazione del Collegio.

La tassa annuale di ciascun Procuratore non può eccedere lire venti.

Art. 52.

Le pene disciplinari contro i Procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'art. 28.

Gli articoli 27, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 sono comuni ai Procuratori. I provvedimenti sulle domande di nuova

(N. 3-c) 14

iscrizione debbono essere omologati dall'Autorità giudiziaria, presso la quale il Procuratore esercitava le sue funzioni.

È altresì applicabile ai Procuratori la disposizione dell'art. 33; ma quando si tratta di Collegi presso i Tribunali esistenti nella città dove non ha sede la Corte d'Appello, provvede il Tribunale invece della Corte.

Art. 53.

Il Ministero Pubblico presso le Corti e Tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei Procuratori ed ha facoltà di deferire alle Corti ed ai Tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.

Art. 54.

La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'inculpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina si esercita d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero dalle Corti d'Appello o dai Tribunali presso dei quali esiste il Collegio secondo le norme stabilite nel 2° capoverso dell'articolo 33.

SEZIONE IV.

Delle adunanze generali.

Art. 55.

Le disposizioni degli articoli 35 e 36 si applicano alle adunanze generali dei Collegi dei Procuratori.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA DIFESA NEI GIUDIZI PENALI.

Art. 56.

Sono ammessi alla difesa in materia penale davanti la Corte di Cassazione gli Avvocati patrocinanti presso la medesima giusta l'art. 16.

Oltre agli Avvocati che hanno diritto di esercitare il patrocinio presso la Corte di Cassazione, se il bisogno del servizio lo richiede, la Corte potrà, sentito il Pub-

blico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere, per la difesa dei poveri, gli Avvocati che hanno i requisiti indicati nell'articolo 8. Gli Avvocati così ammessi saranno iscritti in apposito Albo che sarà tenuto nella Cancelleria della Corte, distinto da quello prescritto dall'articolo 16.

Art. 57.

I Procuratori che esercitano la loro professione da sei anni, o che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università del Regno, sono anche ammessi alla difesa davanti la Corte d'Assise nei luoghi in cui non siede la Corte d'Appello.

Art. 58.

Possono essere Difensori davanti i Tribunali correzionali, oltre gli Avvocati, i Procuratori esercenti presso i medesimi.

Art. 59.

Davanti i Pretori può essere difensore chiunque sia scelto dall'imputato, o si trovi sul luogo al momento del giudizio e ne sia creduto capace dal Pretore.

Art. 60.

Gli Avvocati, i Procuratori e coloro che giusta gli articoli precedenti sono o possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta del Presidente o del Pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero:~

In una pena pecuniaria di lire 50 estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i Tribunali;

In una pena pecuniaria di lire 5 estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i Pretori.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

Gli Avvocati, i Procuratori e sostituiti Procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro profes-

sione e che non hanno assunto tale esercizio o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione d'impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'Albo presentando i documenti giustificativi e rinunciando all'impiego o alla professione incompatibile.

Art. 62.

Nelle provincie dove è permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di Avvocato e di Procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell'Albo di una delle dette professioni o di ambedue.

Art. 63.

La disposizione del capoverso del numero terzo dell'articolo 8 è applicabile agli impiegati delle Segreterie giudiziarie delle provincie della Venezia e di Mantova che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di Cancellieri e Vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali e di Cancellieri di Pretura.

Art. 64.

Agli attuali Procuratori non contemplati nell'art. 62. è applicabile il disposto dal numero 3 dell'art. 9.

Art. 65.

Gli attuali Procuratori sostituiti in quelle provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la legge del 17 aprile 1859, N. 3368, adempiendo al disposto dell'articolo 10 di questa legge, potranno farsi inscrivere nel nuovo Albo.

Art. 66.

Per la prima volta dopo la pubblicazione della presente legge, l'Albo degli Avvocati e quello dei Procuratori esercenti presso la Corte d'Appello e presso il Tribunale che ha sede nella medesima città dove siede la Corte, sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli Avvocati e Procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'art. 5. Lo stesso sarà eseguito dai Tribunali quanto

ai Procuratori esercenti presso i Tribunali che hanno sede nelle altre città.

Art. 67.

Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei Presidenti delle Corti d'Appello e dei Tribunali le adunanze generali dei Collegi degli Avvocati e dei Procuratori, i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo Albo al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.

Le adunanze sono presiedute dall'Avvocato o dal Procuratore più anziano di età fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di Segretario l'Avvocato ed il Procuratore meno anziano.

Per gli Avvocati e Procuratori già ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terrà luogo della iscrizione nell'Albo richiesta dall'art. 22 per la eleggibilità a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina l'ottenuta ammissione al patrocinio.

Art. 68.

Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i Tribunali sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai Procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione.

Art. 69.

Tutte le leggi ed i regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente legge.

*Approvato dal Senato nella tornata
del 19- febbrajo 1868 —*

Firenze addì 25- febbrajo 1868

*Il Presidente del Senato
Cavotti*

1

301

Signori: /

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento intorno all'esercizio della professione di avvocato e procuratore.

La necessità di rendere uniformi in tutto il regno le diverse norme riguardanti l'esercizio di questa professione è tantopiù manifesta, in quanto che estendendosi anche alle provincie venete e mantovane la legislazione civile e penale già unificata nelle altre provincie insino dal 1865, è d'uopo che cessi ogni differenza tra le leggi che regolano l'esercizio del patrocinio, atteso lo stretto rapporto che esse hanno con quelle che determinano l'ordine e la forma dei giudizii.

Credo dovermi astenere di esporre particolarmente le varie disposizioni contenute nel progetto, avendo a questo già soddisfatto la relazione colla quale l'onorevole mio predecessore ne accompagnava la pre-

sentazione) al Senato; epperò limitandomi a discorrere dei principii direttivi a cui s'informa il progetto medesimo, ne dirò quel tanto che basti per apprezzare giustamente le modificazioni essenziali che vi furono introdotte nell'altro ramo del Parlamento.

La prima questione di sistema che si presentava alla soluzione del legislatore era quella di vedere, se le funzioni di avvocato e procuratore dovevano costituire due professioni separate e distinte, o dovevano essere cumulate nella stessa persona. Il progetto ministeriale adottava la distinzione assoluta dei due uffici, ritenendo che ciascuno di essi ha un carattere suo proprio che lo separa profondamente dall'altro, e richiede un'attitudine speciale; spettando all'avvocato le regioni superiori del diritto, lo studio e la teoria dei principii, la direzione nel sistema e l'eloquenza dell'oratore nella difesa della causa; spettando al procuratore le ricerche pazienti dei

2

321

fatti e dei documenti, l'esattezza nei particolari e nell'esecuzione degli atti di procedura, il colpo d'occhio sicuro e pronto nei casi urgenti. Lavoro scientifico l'uno, pratico l'altro.

Ma bisogna pure convenire che cotesti argomenti non trovano un valido appoggio nel fatto, poiché se così fosse, dovrebbero in tutte le cause richiedere l'intervento dell'avvocato e del procuratore, e non mai permettere ai procuratori incaricati della istruttoria del procedimento, di discutere le questioni legali che vi si presentano. Eppure nel sistema del codice di procedura civile, se davanti i Tribunali e le Corti d'Appello è necessario il ministero del procuratore, non è mai necessario quello dell'avvocato: onde avviene spesso, anche nelle provincie in cui è stabilita dalle leggi la distinzione assoluta delle due professioni, che le cause sono istruite e difese dai soli procuratori, senza intervento di avvocati.

Onde suoli concludere che per l'esercizio del patrocinio essendo necessario non meno la conoscenza delle leggi e dei principii del diritto, che la pratica degli affari, non sia possibile di ritenere l'uno o l'altro sistema in un modo assoluto, ma convenga invece accogliere e far prevalere un terzo, ch'è quello approvato dal Senato col quale viene stabilito che l'ufficio di rappresentante la parte in giudizio ed istruire la causa, e quello della difesa e dello svolgimento delle ragioni legali costituiscono bensì due professioni distinte, ma che queste due professioni non sono incompatibili, e possono cumularsi da chiunque abbiano i requisiti voluti dalla legge per l'esercizio dell'una e dell'altra, con che però gli esercenti le due professioni non possano aver diritto per lo stesso atto che agli onorari di quello cui l'atto si addice.

In tal guisa, mentre il litigante non è obbligato a valersi dell'opera di due persone, quando crede sufficiente quella di una sola, cessò lo sconcio che, salvo davanti la Corte di Cassazione, il procuratore possa fare

anche le voci dell'avvocato nella difesa della causa, e l'avvocato non possa fare quelle del procuratore, onde rappresentare la parte in giudizio. E ciò eziandio per conciliare le opinioni, le abitudini e gli interessi tra le provincie nelle quali i due uffici non costituiscono due professioni distinte e separate.

Saremo ora brevemente prima degli avvocati, e poscia dei Procuratori, premettendo che gli uni e gli altri sono riuniti in collegi presso la Corte di Appello ed anche presso i Tribunali civili e correzionali, che ciascun collegio di avvocati ha un Consiglio dell'Ordine e quello dei Procuratori un Consiglio di Disciplina. I consigli, composti di avvocati o procuratori del collegio, nominati dal collegio medesimo in assemblea generale, provvedono per l'ammissione degli avvocati o procuratori all'esercizio della loro professione, ordinandone l'iscrizione nell'Albo, e vegliano alla loro indipendenza e decoro esercitando una giurisdizione disciplinare.

Per quanto la professione di

avvocato debba ritenersi libera ed ac-
-cessibile a tutti, era però indispensa-
-bile di subordinarne l'esercizio ad
alcune condizioni, nell'interesse me-
-desimo della società e dell'ordine

Quindi, oltre le incompatibilità
coll'esercizio di altre professioni che
avrebbero potuto menomare la di-
-gnità e la indipendenza della pro-
-fessione di avvocato, furono stabiliti
alcuni requisiti d'idoneità. A qual
proposito il progetto del ministero si
limitava a richiedere la laurea
in giurisprudenza e la pratica fo-
-rense per due anni, escludendo così
la necessità di un esame speciale
dopo compiuta la pratica medesi-
-ma, sia perché gli sperimenti so-
-stenuti per conseguire la laurea,
e le esercitazioni forensi cui viene
sottoposto il candidato, fossero ar-
sufficiente della sua capacità,
sia perché un esame non avreb-
-be fornito generalmente un giu-
-sto criterio della sua pratica at-
-titudine al patrocinio.

Ma ~~adesso~~ prevalse l'av-
-viso contrario, sulla considerazio-
-ne che non sempre l'affiduità

e la seria applicazione dei giovani
 praticanti corrispondessero allo-
 scopo cui mira l'obbligo della
 pratica forense; per modo che fos-
 se dimostrato dall'esperienza, che
 essi intraprendono l'esercizio della
 loro professione non ancora muni-
 ti delle principali doti che si ri-
 chiedono, e che affrontando anco-
 ra immaturi i primi cimenti,
 s'incontrano non di rado lo sco-
 raggimento e il discredit, che
 influiscono sopra tutta la carrie-
 ra, oltre il danno che può deri-
 varne ai loro clienti e alla giu-
 stizia. Onde fu ritenuto che al
 fine di prevenire gli accennati in-
 convenienti, nissun mezzo vi fosse
 più acconcio e più sicuro, che
 quello di prescrivere che terminata
 la pratica, e prima di po-
 ter essere iscritti nell'albo degli av-
 vocati, debbano gli aspiranti so-
 stenere un apposito esame teo-
 rico-pratico, siccome è stabilito
 per i procuratori.

fabro

Ma pure ritenuto superfluo
 il requisito dell'età maggiore, sulla
 loro considerazione che sarà rarissimo

Se non impossibile, il caso che un mi-
-nore degli anni 21 abbia già comp-
-guito la laurea in giurisprudenza
& atteso quindi per due anni alme-
-no alla pratica forense; e se que-
-sto caso avvenisse, converrebbe fare
un' eccezione alla legge, qualora
stabilisse tale divieto. Lo si do-
-rebbe fare in omaggio al precoce
& straordinario ingegno & alla
non comune applicazione di colui
che in sì breve tempo avesse percor-
-so sì lungo tratto nello studio della
giurisprudenza.

L'avvocato è ammesso all' eser-
-cizio della professione mediante l'is-
-crizione nell' albo degli avvocati e-
-sercenti del collegio dove ha la sua
residenza, & dove intende consequen-
-temente di assumere l'esercizio del
patrocinio. Siccome si è già detto,
il Consiglio dell' Ordine del Collegio
ordina la iscrizione, & contro la
sua deliberazione è concesso il diritto
di richiamo alla Corte di appello
non solo all' aspirante, ma anche
al Pubblico Ministero; sul riflesso

5

32

che, prescrivendo la legge nell'interesse generale vari requisiti e garanzie per l'esercizio della professione di avvocato, la quale è dichiarata ufficio pubblico, non potesse lasciarsi in piena balia dei Consigli dell'ordine di scrivere nel loro albo, e per tal modo ammettere all'esercizio, anche coloro che non avessero i requisiti voluti dalla legge.

Parve tanto più opportuno di dare in questo caso al pubblico ministero, organo della legge, l'accennato diritto, in quanto che col suo intervento si provvede meglio all'uniforme osservanza della legge nei diversi collegi degli avvocati, promovendo, presso l'autorità giudiziaria l'esatta applicazione della legge, che dai vari consigli dell'ordine potrebbe essere diversamente applicata nell'ammissione degli aspiranti all'esercizio del patrocinio.

Non però se fu lasciato libero all' aspirante di presentare il suo richiamo quando meglio lo stimi opportuno, fu invece riconosciuto necessario di fissare al pubblico ministero un breve termine per reclamare, affinché l' aspirante non rimanga per molto tempo incerto della sua posizione.

Per le stesse ragioni per le quali è data facoltà al Pubblico ministero d' impugnare le deliberazioni del Consiglio concernenti l' ammissione degli avvocati all' esercizio, si è stimato pure attribuirgli il diritto d' impugnare le deliberazioni riguardanti l' applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Rispetto però alla domanda di riabilitazione, ossia di nuova iscrizione nell' albo, richiedendofi in ogni

T della loro professione,

caso l'avviso favorevole del pubblico ministero, si è sottoposta la domanda all'assoluto giudizio del Consiglio.

Per conseguenza poi dell'ammessa facoltà di cumulare l'esercizio della professione di avvocato con quella di procuratore, fu provveduto al caso in cui l'esercente le due professioni sia sospeso dall'esercizio o cancellato dall'albo di una di esse; e si ritenuto il fatto della cancellazione dall'albo di una delle due professioni come prova sufficiente d'indegnità per l'esercizio dell'altra. Ma nel caso di semplice sospensione, la quale può aver luogo anche per trasgressioni che non ledono l'onore della persona e la delicatezza dell'ufficio, si lasciò ai Consigli la facoltà di provvedere giusta la natura e l'importanza delle cause che hanno dato luogo alla sospensione ~~stessa~~ medesima.

Passando ora alle disposizioni relative ai procuratori, torna inutile osservare che le modificazioni introdotte al progetto del Ministero sono la conseguenza di quelle adottate per gli avvocati, e specialmente della risoluzione delle questioni di sistema intorno all'esercizio delle due professioni. Poche parole basteranno a spiegarne il concetto.

È bene a considerare che la professione di avvocato e quella di procuratore essendo strettamente collegate, per modo che possono essere cumulate nella stessa persona, e dovendo sì l'una che l'altra esercitarsi da persona ^{abilitata} ~~debita~~ ^{con} ~~garanzie~~ di capacità ed onestà, non vi è ragione perché i Consigli di disciplina, istituiti per mantenere il decoro del ceto dei procuratori e per vegliare all'esatta osservanza dei loro doveri, non abbiano la medesima autorità e le stesse attribuzioni che spettano ai Consigli dell'Ordine rispetto agli avvocati. Epperò, in-

~~Chiediamo~~

+ la cui

È sia ben garantita,

-cessari per l'esercizio della loro pro-
-fessione, consentendoli anche alle
-corti ed ai tribunali, per circostan-
-ze speciali, di permettere la nomi-
-na di un terzo sostituito. Questa
-disposizione, desunta dalla legge so-
-dra del 17 aprile 1859, aveva lo scopo
-di prevenire e scemare gli inconve-
-nienti ed i ritardi nella spedizione
-delle cause, risultanti dalla neces-
-sità della presenza del procuratore
-all'udienza in più cause chiamate
-contemporaneamente davanti la
-Corte ed il tribunale e le varie
-loro sezioni sedenti nella medesima
-città. Ma l'esperienza ha dimo-
-strato che nelle provincie alle qua-
-li fu estesa la detta legge, l'ac-
-cumata disposizione non trovò
-alcuna pratica applicazione:
-imperocchè pochissimi furono i pro-
-curatori che abbiano voluto o po-
-tuto nominarsi un sostituito.
-E onde il governo, volendosi dei pote-
-ri straordinari concessigli colla leg-
-ge del 27 ottobre 1860, con decreto
-del 4 aprile 1861 autorizzava i

detti procuratori a farsi rappresentare alla udienza da un altro procuratore. — Ed a questa disposizione, che ora fa parte del progetto, fu aggiunto per evitare pericolose quistioni, che un procuratore debba per iscritto dare l'incarico ad un altro procuratore per farsi rappresentare.

A compimento delle disposizioni di cui abbiamo discusso, è stabilito che non s'ia altrimenti in facoltà del procuratore di ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dal cliente per mancanza di pagamento degli onorari o di rimborso delle spese da lui anticipate; sulla considerazione che all'interesse dei procuratori provvedono già abbastanza gli articoli 378 e 379 del codice di procedura civile: ed era d'altra parte opportuno sciogliere con disposizione legislativa un dubbio che potrebbe dar luogo a quistioni e indugi, con danno gravissimo dei litiganti.

11 1910.
Progetto di legge presentato
approvato al Senato del Regno presentato
alla Camera del Ministro Guardasigilli
(De Filippis)

Sull'ufficio della professione di avvocato
e di procuratore

Trenta del 20. Maggio 1905

Intorno alle disposizioni comuni
agli avvocati ed ai procuratori, per
la difesa nei giudizi penali, non va-
le intrattenersi, essendo abbastanza
chiare perché meritino una pie-
-gazione qualunque. Epperò con-
fidiamo che la Camera voglia
approvare con il suo voto l'unito
schema di legge, il quale, nel-
-mente regola con norme più ri-
-cure e giuste l'esercizio della pro-
-fessione degli avvocati e procu-
-ratori, unifica anche per questa
parte la nostra legislazione.

Da comporre.